

- 1) Se una norma nazionale che, come la regola dei 67 anni, comporti una disparità di trattamento fondata sull'età sia giustificata anche qualora, dal contesto nel quale la norma è stata adottata oppure da altri elementi, non sia possibile valutare in modo chiaro l'obiettivo o il fine di siffatta norma.
- 2) Se una norma nazionale sul pensionamento quale la regola dei 67 anni, che non prevede deroghe e non tiene in considerazione, in particolare, la pensione che un individuo potrà percepire, ecceda quanto è appropriato e necessario per il raggiungimento del fine o dell'obiettivo perseguito.

⁽¹⁾ GU L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Mestre (Italia) il 24 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Asad Abdallah

(Causa C-144/11)

(2011/C 152/30)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Mestre

Parte nella causa principale

Asad Abdallah

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2008/115/CE ⁽¹⁾ osti ad una previsione nazionale, quale quella di cui all'art. 10 bis Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che consideri reato, punito con l'ammenda da 5 000 a 10 000 EUR, il mero ingresso o trattenimento nel territorio nazionale, in violazione delle disposizioni dettate in tema di immigrazione, del cittadino di paesi terzi.
- 2) Se l'art. 2, par. 2 lett. B) della Direttiva 2008/115/CE possa essere interpretato nel senso di escludere dall'ambito di applicazione delle garanzie previste dalla citata direttiva l'espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva, quale quella prevista dall'art. 16, comma I, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a seguito della commissione di una fattispecie di reato che punisca il mero ingresso ovvero trattenimento nel territorio nazionale, quale quella prevista all'art. 10 bis Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

⁽¹⁾ GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Regno Unito) il 25 marzo 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop

(Causa C-147/11)

(2011/C 152/31)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal

Parti

Ricorrente: Secretary of State for Work and Pensions

Resistente: Lucja Czop

Questioni pregiudiziali

Premesso che la ricorrente:

- a) è una cittadina polacca;
- b) è giunta nel Regno Unito prima che il suo paese aderisse all'UE;
- c) si è ivi stabilita in qualità di lavoratrice autonoma ai sensi dell'art. 49 TFUE (già art. 43 CE);
- d) successivamente all'adesione della Polonia all'UE ha continuato a risiedere nel Regno Unito, esercitando attività di lavoro autonomo;
- e) attualmente, non svolge più un'attività di lavoro autonomo; e
- f) è il genitore affidatario del figlio, che è giunto nel Regno Unito e ha ivi iniziato a frequentare le scuole successivamente all'adesione e dopo che la ricorrente aveva cessato di svolgere un'attività di lavoro autonomo;

se la ricorrente fruisca del diritto di soggiorno nel Regno Unito per effetto (singolarmente o cumulativamente):

- a) dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 ⁽¹⁾, alla luce dell'orientamento della Corte di giustizia europea espresso nelle sentenze 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R/Secretary of State for the Home Department (Racc. pag. I-7091); 23 febbraio 2010, causa C-310/08, London Borough of Harrow/Ibrahim (non ancora pubblicata nella Raccolta), nonché sentenza 23 febbraio 2010, causa C-480/08, Teixeira/London Borough of Lambeth (non ancora pubblicata nella Raccolta);
- b) dell'esistenza di un principio generale del diritto dell'UE che equipara la posizione dei lavoratori subordinati a quella dei lavoratori autonomi;
- c) del fatto che, qualora il richiedente non fruisse del diritto di soggiorno, ciò ostacolerebbe o dissuaderebbe la libertà di stabilimento.

⁽¹⁾ GU L 257, pag. 2.